ORDINANZA DEL PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA N. 48/2022 DEL 01/07/2022

PORTO DI ANCONA

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNO SPECCHIO ACQUEO DI MQ. 360,00 (ML. 120,00 X 3,00) PER STAZIONAMENTO DELLE MANICHETTE GALLEGGIANTI PER MANUTENZIONE GENERALE PROGRAMMATA DELLA STRUTTURA TERMINALE S.P.M. NEL PERIODO 15/07/2022 AL 15/10/2022

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) I. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO

l'art. 8 comma 3 lett. m) I. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO

il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e

reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;

VISTA la richiesta della Api Raffineria di Ancona S.p.A. – C.F./P.IVA

01837990587, acquisita al prot. n. ARR-7100-31_05_2022, avente ad oggetto la occupazione temporanea di uno specchio acqueo di circa mq. 360,00 (ml. 120,00 x 3,00) presso la radice del Molo Nord del porto di Ancona, o in sostituzione nell'area del Fosso Conocchio, per lo stazionamento delle manichette galleggianti in uso alla S.P.M. con altre

collaudate, nel periodo 15/07/2022 al 15/10/2022;

VISTA la nota prot. PAR-4066-03_06_2022, con cui l'Ente ha richiesto alla

Società gli adempimenti funzionali al rilascio del titolo autorizzatorio, nonché le valutazioni della locale Capitaneria di Porto per i relativi

aspetti di competenza;

VISTA la nota acquisita al prot. n. ARR-7570-10_06_2022 con cui la locale

Capitaneria di Porto ha espresso il proprio nulla osta, individuando quale specchio acqueo maggiormente idoneo all'uopo la zona a ridosso della testata del Molo Nord – in luogo della radice – in modo tale da lasciare liberi gli ormeggi utilizzati dai mezzi nautici della Corporazione dei Piloti

e del Gruppo Ormeggiatori;

VISTA la nota acquisita al prot. n. ARR-7698-14 06 2022 con cui la Società ha

prodotto gli adempimenti richiesti da questa Autorità con prot. n. PAR-4066-03_06_2022, in particolare il versamento del canone dovuto, il

deposito cauzionale e la polizza RCT-RCO;

VISTA la nota prot. n. PAR- 4833-28_06_2022, con cui questa Autorità ha

richiesto la produzione di una nuova planimetria in relazione alle superiori valutazioni, sì come registrate dalla Capitaneria di Porto, con la individuazione dello specchio acqueo funzionale alle esigenze della società istante, ma compatibile con le necessità di assicurare i necessari ormeggi ai servizi tecnico nautici, a ridosso della testata del Molo Nord

- in luogo della radice, per come originariamente richiesto;

VISTA la nota acquisita al prot. n. ARR-8535-30_06_2022, con cui la Società ha provveduto alla trasmissione della integrazione richiesta, producendo

un nuovo elaborato planimetrico coerente con le superiori indicazioni;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare lo svolgimento delle attività di che

trattasi assentendo il relativo specchio acqueo necessario all'uopo nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle

lavorazioni:

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

a decorrere dal 15/07/2022 fino alla data del 15/10/2022, lo specchio acqueo di mq 360,00 (ml. 120,00 x 3,00) situato a ridosso della testata del Molo Nord del Porto di Ancona, come da planimetria allegata, sarà oggetto di occupazione temporanea per lo stazionamento delle manichette galleggianti in uso al terminale S.P.M. unitamente ad altre collaudate della società API Raffineria di Ancona S.p.a.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte della Società richiedente:

- la zona assentita è quella a ridosso della testata del Molo Nord in luogo della radice
 in modo tale da lasciare liberi gli ormeggi utilizzati dai mezzi nautici della
 Corporazione dei Piloti cd pilotina e del Gruppo Ormeggiatori;
- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di
 qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela
 ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008
 ss.mm.ii., di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di
 contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti
 competenti;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- a cura della Società, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- qualora la società non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna degli specchi acquei assentiti alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio, rivalendosi sulla cauzione prestata.

• è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La Società assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La Società, prima dell'avvio delle attività di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla Autorità Marittima i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav..

Ancona, 01.07.2022

II Presidente Ing. Vincenzo Garofalo

۷°

Il Dirigente Avv. Giovanna Chilà